

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01434/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2022, proposto da

Ileana Iannone, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe Iannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Giuseppe Fiore, Francesco Stefanetti, Antonio Ancona, Giovanni Raffaeli, Francavilla Claudia, Baldassarra Anna Maria, Ciampoli Pier Luigi, De Marco Rocco, Rinaldi Alessandro, De Iulio Roberta, Ottaviano Martina, Morea Pierluigi, Volpe Giuseppe, Cavallo Ilario, Musicco Antonella, Brandonisio Michele Francesco, Tosto Chiara, Piscotti Alessio, Ciniero Ruggiero, Nitti Cosma, Lamacchia Rosanna, Pinto Michelangelo, Raffaeli Giovanni, Stefanetti Francesco, Ancona Antonio, Spagnoletti Girolamo, Gabrieli Paolo, Grasselli Daniele Antonio,

La Nave Gerardo, Laddaga Luigi, Laforgia Diego, Martire Michele, Mele Roberto, De Girardis Pasquale, Iodice Maria Fabiana, Scarpelli Domenico, Violante Daniela, De Palma Domenico, Fiore Giuseppe, Marra Giovanni, Pietanza Francesco, Recchia Francesco Paolo, Iozzino Ciro, Lomuscio Gaetano, Altieri Giuseppe, Gagliani Stefania, Liuzzi Antonella, Dell'Olio Antonio, Grimaldi Maria Carla, Quarta Giampiero, Forlenza Giuseppe, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa concessione di idonee misure cautelari*

- della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento Personale ed Organizzazione, Sezione Personale, Servizio reclutamento e Contrattazione n.1060 del 2 novembre 2022, avente ad oggetto: <<D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 22 area professionale “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)” - profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative”, n. 15 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori>>, nella parte in cui non riconosce in favore della ricorrente il punteggio di ulteriori 1,5 punti in aggiunta a quello già riconosciuto e quindi l'avanzamento nella stessa graduatoria impugnata;
- del bando di concorso n. 22 per “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative”, n. 15 posti, approvato con determinazioni dirigenziali n. 1250 del 19 novembre 2021 e determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ivi compreso il verbale n.5 del 12 luglio 2022, di rigetto della richiesta avanzata dalla ricorrente, preordinata

all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per laurea magistrale;

-della determinazione dirigenziale n.1166 del 25.11.2022, nella parte in cui esclude la ricorrente dall'elenco dei nominativi avviati all'assunzione mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica 01, area professionale "Competitività e sviluppo del sistema (policy regionali)" - profilo professionale "Specialista tecnico di policy" ambito di ruolo "Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative";

-di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa l'atto dirigenziale n. 1261 del 13.12.2022, nonché gli atti richiamati nelle predette determinazioni regionali;

*per l'accertamento*

del diritto della ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserita tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 24,25 (22,75 + 1,5 per laurea magistrale), siccome collocata al 13° posto della graduatoria e, in ogni caso, ad una migliore collocazione in graduatoria rispetto a quella attuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La Regione Puglia, con determinazioni dirigenziali n. 1250 del 19 novembre 2021 e n. 1371 del 15 dicembre 2021, ha bandito -fra l'altro- il concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti di "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative".

Il bando di concorso n. 22, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 28 dicembre 2021, ha previsto quale requisito di ammissione il possesso di laurea di primo livello, secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n.270/2004, quindi la c.d. “laurea triennale”.

Quanto alla valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d’esame e il superamento della stessa, l’art.7 del bando di concorso ha previsto l’attribuzione di “1,5 punti per laurea, diplomi di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”.

La ricorrente, in possesso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (conseguita in data 12.12.2012 col massimo dei voti e con la lode), ha partecipato alla procedura concorsuale, superando la prova d’esame.

A valle della formazione della graduatoria, la ricorrente ha constatato che la Commissione esaminatrice non aveva considerato il predetto diploma di laurea magistrale, pur essendo stato indicato nella domanda di partecipazione.

Con istanza trasmessa a mezzo pec in data 29.6.2022, la stessa ricorrente ha chiesto che le venisse considerato “il possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura... conseguita in data 12/12/2012 con votazione pari 110 e lode/110 ed indicata quale titolo di accesso, quale titolo superiore a quello previsto dal bando e, pertanto, valevole ai fini e dell’attribuzione di n. 1,5 punti riservati al titolo aggiuntivo”.

La Commissione esaminatrice, con verbale n.5 del 12.7.2022, ha respinto l’istanza avanzata dalla ricorrente, <<... considerato che l’art. 7 “Valutazione dei titoli”, al comma 4, lett. a) prevede la seguente specifica attribuzione di punteggio: “1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, ulteriore rispetto al

titolo di studio utilizzato per l'ammissione a concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o alla Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso">>.

La Regione Puglia, con atto dirigenziale n.1060 del 2 novembre 2022 ha approvato i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico per titoli ed esame, per l'assunzione di n. 15 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative", in cui la ricorrente risulta collocata al 34° posto con il punteggio complessivo di 22,75, nominando vincitori del concorso i candidati collocatisi fino all'esaurimento dei 15 posti messi a bando.

Inoltre, con atto dirigenziale n.1166 del 25.11.2022, la stessa Regione Puglia ha deciso di dare corso all'assunzione dei vincitori mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, DPR 487/1994. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell'art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Violazione degli artt. 3 e 51 Cost.. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del legittimo affidamento. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, motivazione carente, erronea e perplessa. Illegittimità diretta e derivata. La ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, vale a dire una laurea specialistica

equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, avrebbe avuto titolo ad ottenere ulteriori 1,5 punti, ai sensi dell'art. 7 del bando, per laurea, diplomi di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso.

Il diploma di laurea vecchio ordinamento (laurea magistrale, articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituirebbe un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla ammissione al concorso.

La circostanza che la laurea magistrale sia stata utilizzata ai fini dell'ammissione non potrebbe precludere la sua valutabilità tra i titoli di studio, essendo essa superiore alla laurea di primo livello.

Da ciò conseguirebbe il diritto della ricorrente a vedersi attribuiti ulteriori 1,5 punti, rispetto a quelli complessivamente assegnati dalla Commissione esaminatrice (22,75 punti), in ragione del possesso della Laurea in Ingegneria Edile - Architettura quinquennale a ciclo unico U.E. (D.M 509/99) - Classe 4/S - Classe delle Lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile, cioè di laurea specialistica, equiparata alla laurea magistrale ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009; con conseguente riconoscimento del diritto ad essere inserita tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 24,25 (22,75 + 1,5 per laurea magistrale), siccome collocata al 13° posto della graduatoria. Naturalmente, ove l'Amministrazione regionale ritenga, in via di autotutela, di estendere il beneficio anche agli altri candidati che si trovano nella sua stessa situazione (siccome in possesso di laurea magistrale, ovvero di laurea specialistica), la ricorrente vedrebbe in ogni caso tutelato il c.d. "bene della vita", fruendo in ogni caso di una migliore collocazione in graduatoria rispetto a quella attuale.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All'udienza del 27 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato (essendo stato notificato ad almeno un controinteressato e precisamente

ai candidati collocati ai posti n. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 e 33 della graduatoria), ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati da parte ricorrente.

Pertanto è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dalla interessata, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessata (collocata al 34° posto con il punteggio complessivo di 22,75) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 24,25 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in



un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 3 aprile 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**